



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**  
**SANTORO MAURIZIO** nato a Cassano allo Ionio il 16/11/1972 (c.f. SNT MRZ 72S16  
C002J) residente a Forlì via Montanari n. 4

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 29/11/2021 da SANTORO MAURIZIO ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che il ricorrente risulta residente a Forlì e sussiste quindi la competenza di questo Tribunale.

Il debitore, pur essendo socio illimitatamente responsabile della EDIL PLAST 2002 di Santoro Maurizio & C. S.n.c., non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali posto che



nell'ultimo triennio, come emerge dalla documentazione prodotta, la società non risulta aver superato alcuna delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall. Né il Santoro ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà o, come nel caso in esame, l'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria del Santoro ammonta complessivamente a € 606.767,33, dei quali € 132.090,27 riferibili alla società per i quali risponde in solido con la società e con l'altro socio Oliva, e € 453.315,84 quali debiti personali, comprensivo del debito ipotecario di € 301.908 verso la banca a fronte del mutuo contratto per l'acquisto e ristrutturazione della casa (credito ora facente capo ad Iseo SPV).

A fronte di tale mole di debiti, il patrimonio è costituito dalla proprietà dei seguenti beni:

- piena proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito a Forlì, via Montanari (foglio 24, p.lla 47 sub. 16), gravato da ipoteca e pignorato nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 305/2016 promossa dall'allora UBI Banca nell'ambito della quale è stato stimato in € 223.250 ed è attualmente posto in vendita al prezzo ridotto a seguito di precedenti aste deserte di € 150.000;

- piena proprietà dell'immobile ad uso autorimessa sito a Forlì, via Montanari (foglio 24, p.lla 47 sub. 4), non oggetto della procedura esecutiva ancorché si tratti di bene pertinenziale all'appartamento con valore, non risultante da stima, di ca. € 16.000;

- quota pari ad 1/21 dell'immobile sito a Cassano allo Ionio, via Bartolucci 6, censito al foglio 17, p.lla 136 sub. 3, cat. A/04 del valore di ca. € 4.400;

- quota pari ad 1/21 dell'immobile sito a Cassano allo Ionio, via Bartolucci 4, censito al foglio 17, p.lla 136 sub. 6, cat. C/02 del valore di ca. € 1.250;



- vettura Golf tg. BN802XY del valore di ca. € 1.500, sottoposta a due provvedimenti di fermo amministrativo.

A tali beni potranno aggiungersi i proventi risultanti dalla liquidazione dei beni della società Edil Plast 2002 S.n.c. che il Santoro ha dichiarato, in accordo con l'altro socio Oliva, di voler porre in liquidazione una volta aperta la presente procedura di liquidazione, da destinare prioritariamente al pagamento dei debiti della società e da suddividere al 50% tra i due soci, titolari in pari quota, non essendo ammissibile l'integrale incameramento dei proventi nella presente procedura liquidatoria del solo Santoro, contrariamente a quanto indicato nel ricorso e nella relazione del Gestore.

Non è dunque dubitabile che il ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui lo stesso dispone, anche in prospettiva futura, non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati, senza considerare poi le esigenze di mantenimento proprie e del proprio nucleo familiare, costituito dai due figli, ancora minori, e dalla moglie, titolare di autonomo reddito da lavoro pari a ca. € 1.100 mensili.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Silvia Sansovini, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è essenzialmente legata al negativo andamento dell'attività imprenditoriale svolta dal Santoro, insieme al cognato, con la società Edil Plast 2002, operante nel settore edile mediante esecuzione di lavori in subappalto, a seguito della crisi economica e finanziaria che ha colpito tale settore e del mancato incasso di crediti per ca. € 50.000, aggravatasi nel 2016 a seguito del fallimento di uno dei principali



committenti, la società CREA (Edil Plast 2002 S.n.c. è insinuata al passivo con un credito privilegiato di € 16.766,82). Pur essendo l'attività ancora in esercizio la redditualità della stessa è inferiore all'indebitamento e i due soci si sono determinati a porre la società in liquidazione e a presentare ciascuno domanda di liquidazione ex art. 14-ter. La crisi della società ha reso di conseguenza difficoltoso il sostenimento del rimborso del mutuo ipotecario contratto nel 2008 per l'acquisto e ristrutturazione della casa e nel 2013, avendo cessato il rimborso delle rate, la banca ha comunicato la risoluzione del contratto e nel 2016 è stata avviata la procedura esecutiva. La situazione di sovraindebitamento non appare dunque imputabile a negligenza del debitore e non vi sono elementi per affermare che i debiti siano stati con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

**b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'incapienza patrimoniale e reddituale del Santoro che, quale socio della Edil Plast 2002 S.n.c., con quota del 50%, ha percepito nell'ultimo triennio un reddito netto di ca. € 7.000 (€ 3.280 nel 2018, € 8.129 nel 2019 e € 11.642 nel 2020);

**c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti e l'unica procedura esecutiva è quella immobiliare avviata nel 2016 dal creditore ipotecario, nella quale sono poi intervenuti altri creditori, compresa Agenzia delle Entrate che ha iscritto ipoteca legale sull'immobile, oltre all'esistenza di due provvedimenti di fermo amministrativo sull'autovettura;

**d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

**e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile e maggiormente conveniente per i



creditori rispetto ad alternative di liquidazione individuale e in particolare rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva in corso sia in quanto l'immobile ha subito un notevole ribasso del prezzo sia in quanto in essa non è ricompresa l'autorimessa pertinenziale e gli ulteriori beni in proprietà del debitore. Va inoltre rilevato che l'apertura della procedura liquidatoria consentirà il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive. All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito al debitore di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni immobili in proprietà, compreso quello attualmente oggetto di procedura espropriativa, dei beni mobili e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata.

Va precisato che non riguardando la presente procedura la società Edil Plast 2002 s.n.c. e non essendo possibile confondere le masse, sarà unicamente possibile, a seguito della delibera di scioglimento e messa in liquidazione della Edil Plast 2002 e del pagamento dei creditori sociali, destinare eventuali somme residue ai due soci, suddividendole in pari quota, con conseguente riduzione del passivo del Santoro derivante dai debiti sociali. Resta salva la possibilità che i due soci, anziché procedere alla liquidazione volontaria della società come previsto da codice civile, optino per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni anche per la società.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, del reddito del coniuge nonché dai redditi dell'ultimo triennio e della previsione di porre in liquidazione la società, allo stato può essere determinato nella misura di € 1.400 netti mensili, somma questa che potrà essere trattenuta dal Santoro dovendo invece essere



messe a disposizione del Liquidatore tutte le ulteriori eventuali somme percepite, eccedenti tale limite, per tutta la durata prevista della procedura, salva revisione al mutare delle condizioni.

A tal fine, essendo prevista la cessazione dell'attività d'impresa che costituisce la fonte di reddito del Santoro, anche in previsione dell'eventuale domanda di esdebitazione, è opportuno segnalare che costituisce condizione di ammissibilità a tale istituto, ai sensi dell'art. 14-terdecies, comma 1, lett. e) l'aver svolto, nei quattro anni di durata della procedura liquidatoria *“un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego”*.

Non emergendo la presenza di atti in atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. non ravvisandosi causa ostative.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **SANTORO MAURIZIO** nato a Cassano allo Jonio il 16/11/1972 (c.f. SNT MRZ 72S16 C002J) residente a Forlì via Montanari n. 4

**nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **SILVIA SANSOVINI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

**DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 305/2016 pendente presso il



Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

#### ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore ad abitare nell'immobile fino alla sua vendita;

#### AVVERTE

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;



## FISSA

il limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b) nella somma di € 1.400 netti mensili, che Santoro Maurizio potrà trattenere e destinare al proprio mantenimento, dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le somme percepite, eccedenti tale limite, per i prossimi quattro anni;

## PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme da apprendere alla procedura e provenienti dalla liquidazione dei beni

## DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-decies, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;





- vigilare ed assistere il debitore nella procedura di scioglimento e liquidazione della Edil Plast 2002 S.n.c. che andrà eseguita nelle forme previste dal codice civile, salva separata richiesta di apertura di autonoma procedura liquidatoria anche per la società;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 11 dicembre 2021

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

